

**CIRCOLARE n. 2 / 2020**

**Gentili clienti  
Loro sedi**

Modena, 10 gennaio 2020

## **GENNAIO 2020: NOVITÀ**

---

1	Cessioni INTRA UE . nuove verifiche .....	2
2	Dichiarazioni di intento . Novità 2020.....	3
3	Esterometro e imposta di bollo sulle fatture elettroniche . modifica scadenze.....	3
4	Compensazione crediti di imposta 2019 . nuove regole .....	4
5	Regime forfetario . modifiche dal 2020 .....	5
6	Bonus investimenti in beni strumentali . introduzione credito di imposta.....	6
7	Detrazione spese immobili . introduzione Bonus Facciate 2020.....	8
8	Acconti di imposta 2020 . modifiche a regime.....	8
9	Corrispettivi telematici . rinvii e novità da luglio 2020 .....	9
10	Adesione al sistema di conservazione delle fatture elettroniche . rinvio termine .....	9
11	Credito di imposta per commissioni su pagamenti elettronici . requisiti.....	10
12	Soglie utilizzo del denaro contante . novità luglio 2020 .....	10

**GENNAIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 11**

<b>1</b>	<b>CESSIONI INTRA UE È NUOVE VERIFICHE</b>
	<p>È stato recentemente modificato l'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce al fine di introdurre condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come <u>cessione intra UE</u> e beneficiare della non imponibilità ai fini IVA nello stato dove ha sede il soggetto cedente.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>PRESUPPOSTI</b></p> <p>Solo in presenza dei seguenti <b>requisiti</b> le operazioni di vendita verso soggetti UE potranno beneficiare della <b>non imponibilità</b> a decorrere dal 1° gennaio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cessione deve avere ad oggetto <b>beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente</b>, anche tramite soggetti terzi, in uno stato membro diverso da quello di origine (requisito territoriale), per il soddisfacimento di tale presupposto è necessario <u>acquisire la prova di avvenuta consegna</u> (modulo CMR) e in mancanza almeno prevedere contrattualmente un obbligo in capo al cessionario di comunicare al cedente la mancata consegna dei beni;</li> <li>- L'operazione viene posta in essere tra un soggetto cedente, che ha sede nello stato membro in cui la spedizione o il trasporto ha inizio, e un soggetto terzo cessionario che ha sede in uno <b>stato membro diverso dal precedente</b>;</li> <li>- L'<b>acquirente cessionario</b> è obbligato a <b>comunicare il proprio codice identificativo IVA al cedente</b> (requisito soggettivo), in merito alle modalità di tale comunicazione non vi sono vincoli particolari;</li> <li>- L'accordo tra le parti prevede il <b>trasferimento della proprietà</b> sui predetti beni mobili materiali (requisito della proprietà);</li> <li>- L'accordo tra le parti è a <b>titolo oneroso</b> (requisito della onerosità);</li> <li>- Il soggetto cedente provvede a <b>trasmettere il modello INTRA Vendite</b> riportando le informazioni sull'operazione svolta entro i termini di legge (requisito della comunicazione).</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>OBBLIGHI PER IL CEDENTE</b></p> <p>Nella direttiva è espressamente previsto l'<b>obbligo in capo al cedente</b> di verificare l'<u>iscrizione dell'acquirente nell'archivio VIES</u> prima di emettere la fattura non imponibile (e di <u>conservare copia</u> di tale attività) oltre all'obbligo di controllare la correttezza del dato fornito (alcuni stati hanno reso visibile in sede di consultazione la ragione sociale del soggetto titolare di partita IVA e l'indirizzo della sede legale).</p> <p>Tale controllo può essere fatto accedendo al sito di seguito riportato:  <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it">http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it</a></p>
<b>1.3</b>	<p><b>CASI DI ESCLUSIONE DAL REGIME NON IMPONIBILE INTRA-UE</b></p> <p>Sulla base dei requisiti citati al punto 1.1 si può ritenere che il regime di non imponibilità non sia applicabile alle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cessionario ha sede nello stesso stato nel quale hanno origine i beni oggetto di compravendita (dal quale inizia la spedizione o il trasporto);</li> <li>- Il cedente riceve dal cessionario un codice identificativo che NON risulta presente nell'archivio VIES al momento della conclusione dell'accordo di compravendita;</li> </ul>

	<p>- Il cedente non ha presentato l'elenco Intrastat entro i termini di legge ovvero lo ha trasmesso inserendo dati non corretti (tale casistica può essere comunque sanata presentando il modello in ritardo, previo versamento delle sanzioni, ovvero in caso di errori dimostrando che si tratta di un puro errore materiale).</p>
<b>2</b>	<b>DICHIARAZIONI DI INTENTO È NOVITÀ 2020</b>
	<p>Il D.L. 34/2019 ha modificato le modalità di annotazione e le comunicazioni poste a carico del cedente in possesso dei requisiti di esportatore abituale che predispone le lettere di intento da inviare ai propri fornitori.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>NOVITÀ</b></p> <p>L'Amministrazione Finanziaria prevede le seguenti modifiche a decorrere dal periodo di imposta 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il soggetto esportatore abituale non è più obbligato a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento trasmessa oltre alla ricevuta telematica rilasciata a seguito di acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• È stato abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute e la relativa conservazione;</li> <li>• Il fornitore dell'esportatore abituale deve riportare nella fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;</li> <li>• Lo stesso modello di dichiarazione di intento può essere utilizzato in Dogana per più operazioni entro un determinato importo;</li> <li>• Sono aboliti i registri dove venivano annotate le dichiarazioni di intento emesse e ricevute;</li> <li>• Non è previsto l'obbligo di inserire nella dichiarazione IVA (quadro VI) i protocolli telematici delle lettere di intento ricevute.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>DUBBI OPERATIVI</b></p> <p>Anche se l'attuale normativa prevede che l'emittente della dichiarazione di intento non sia obbligatorio inoltrare al fornitore del protocollo telematico il fatto che quest'ultimo debba inserire tali estremi in fattura non esclude che l'esportatore abituale riceva richiesta da parte del fornitore del documento, come finora svolto.</p> <p>Per questo motivo si consiglia alla gentile clientela, in assenza di decreti attuativi o rettifiche in tal senso, di procedere come finora inviando la copia della lettera di intento insieme alla ricevuta di presentazione telematica.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>INASPIMENTO SANZIONI</b></p> <p>La nuova normativa ha inoltre aumentato le sanzioni parificando il caso in cui il fornitore abbia ommesso di verificare tempestivamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento al caso in cui l'operazione viene svolta in regime di non imponibilità in assenza dei requisiti.</p> <p>In tal senso quindi la sanzione diventa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, oltre al pagamento dell'IVA stessa.</p>
<b>3</b>	<b>ESTEROMETRO E IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE È MODIFICA SCADENZE</b>
	<p>Il DL 124/2019 ha apportato alcune rettifiche in merito agli adempimenti periodici già previsti per la trasmissione della comunicazione delle Operazioni Trasfrontaliere e la presentazione del modello F24 per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse.</p>

<b>3.1</b>	<b>NUOVE SCADENZE ESTEROMETRO</b> Con la conversione del DL 124/2019 è stata modificata la periodicità per la presentazione del modello c.d. Esterometro che passa da una cadenza mensile a <b>trimestrale</b> . Il termine per l'invio è quindi fissato all'ultimo giorno del <u>mese successivo al trimestre di riferimento</u> , tali modifiche si applicano dal periodo di imposta 2020. In base a quanto previsto al punto precedente le nuove scadenze saranno: <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 aprile 2020 . per le fatture emesse o ricevute nel I trimestre 2020;</li><li>- 31 luglio 2020 . per le operazioni attive e passive registrate nel II trimestre 2020;</li><li>- 2 novembre 2020 (prorogato perché il 31 ottobre è festivo) - relativo al III trimestre 2020;</li><li>- 1° febbraio 2021 . per le fatture di acquisto e vendita del IV trimestre 2020.</li></ul> Restano invariate tutte le altre previsioni, in particolare relative agli obblighi di comunicazione sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
<b>3.2</b>	<b>SANZIONI TARDIVA TRASMISSIONE ESTEROMETRO</b> Non avendo portato rettifiche al regime sanzionatorio, restano pertanto applicabili le sanzioni già previste pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 euro per ogni fattura emessa o errata, per un massimo di Euro 1.000 per ogni trimestre;</li><li>• 1 euro per ogni fattura emessa o errata non inserita nel modello, entro un massimo di Euro 500,00, se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza.</li></ul> Restano applicabili le norme previste in termini di ravvedimento operoso, in base al quale tali sanzioni sarebbero ulteriormente ridotte se la regolarizzazione avviene entro determinate soglie temporali.
<b>3.3</b>	<b>NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI</b> Il DL sopra richiamato prevede che nei casi in cui l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche <b>non superi la soglia annua di Euro 1.000</b> , il versamento può essere fatto con <b>cadenza semestrale</b> . Le scadenze previste sarebbero il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Nelle altre ipotesi, in cui si supera la soglia sopra richiamata, restano confermate le scadenze finora attuate (ovvero versamento entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre). L'Agenzia delle Entrate inoltre, a decorrere dal periodo di imposta 2020, metterà in atto una serie di <u>controlli</u> volte alla verifica che le fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio contengano la <u>corretta indicazione dell'annotazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo</u> (in relazione al tipo di codice inserito nel campo <u>%natura dell'operazione+</u> ). In assenza di tale annotazione infatti provvederà a comunicare al contribuente l'integrazione del documento con determinazione del corretto importo del debito del bollo che avrebbe dovuto essere inserito. In sostanza verrà fatta la verifica sul campo <u>%dati Bollo+</u> nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Il campo <u>%Aliquota Iva+</u> è pari a zero;</li><li>• Viene indicato un codice nel campo <u>%natura dell'operazione+</u> relativo ad un'operazione per la quale l'IVA non risulta applicabile;</li><li>• Importo fatturato in corrispondenza di questo codice supera Euro 77,47.</li></ul>

<b>3.4</b>	<p><b>NUOVE COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b></p> <p>L'Amministrazione Finanziaria, dopo aver aggiornato il documento trasmesso, comunicherà al soggetto passivo l'importo dell'imposta di bollo proposta e in tale comunicazione inviterà al versamento della stessa.</p> <p>La sanzione sarà ridotta al 10% (1/3 della sanzione attuale pari al 30%) se il contribuente versa entro i 30 giorni successivi alla comunicazione ricevuta.</p> <p>In caso in cui non provveda al versamento, l'Amministrazione Finanziaria procederà all'iscrizione a ruolo della somma non versata.</p>
<b>4</b>	<p><b>COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA ANNO 2019 È NUOVE REGOLE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha esteso anche al caso dei modelli Redditi e IRAP, l'obbligo di <b>preventiva presentazione della dichiarazione</b> per procedere alla compensazione dei crediti per importi superiori ad Euro 5.000 (come già previsto per il credito IVA).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>REQUISITI</b></p> <p>L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per compensare nel modello F24 crediti superiori alla soglia sopra richiamata sorge quando vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crediti relative alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• Crediti relativi all'IRAP.</li> </ul> <p>La procedura prevede quindi che sia necessario procedere alla <b>trasmissione telematica della dichiarazione</b> e sarà possibile procedere alla compensazione a decorrere dal <b>decimo giorno successivo all'invio telematico</b>.</p> <p>Restano invece <u>invariate</u> le regole per la compensazione dei crediti fino ad Euro 5.000.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>ESTENSIONE OBBLIGO PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO F24</b></p> <p>Per i soggetti non titolari di partita IVA viene inoltre esteso l'obbligo di <u>presentazione telematica dei modelli F24 contenenti compensazioni</u>, a prescindere dal saldo (finora se non erano a saldo zero i modelli potevano essere presentati anche tramite i servizi di home banking o remote banking+).</p>
<b>5</b>	<p><b>REGIME FORFETARIO È MODIFICHE DAL 2020</b></p> <p>Sono stati introdotti dei <b>nuovi limiti</b> per la fuoriuscita da tale regime agevolato che richiedono la verifica dei dati nel periodo di imposta 2019.</p> <p>In particolare non possono restare in questo regime agevolato a decorrere dal 2020 i soggetti che nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanno sostenuto <b>spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori ad euro 20.000 annui lordi</b>;</li> <li>- Hanno percepito <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ad Euro 30.000 annui lordi</b>, con esclusione dei compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi o le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità . in caso di superamento della soglia è comunque ammesso di restare nel regime agevolato solo se il rapporto di lavoro è comunque cessato nel 2019 e non risultano nuovi rapporti di lavoro o percepiti redditi di pensione.</li> </ul> <p>Resta inoltre necessario verificare che nel periodo precedente <b>non sia stata superata la soglia di Euro 65.000 di ricavi e compensi incassati</b> e non vi siano, nell'anno di esercizio dell'attività, le altre cause di esclusione di seguito riepilogate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Controllo diretto o indiretto di Srl che svolgono attività direttamente o indirettamente collegate a quelle del soggetto passivo socio aderente al regime forfettario;</li> </ol>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Possesso di una partecipazione in società di persone o associazione professionale o impresa familiare, salvo i casi in cui la stessa sia stata ceduta entro il termine del periodo di imposta precedente (chiarimenti forniti dalla circolare 9/2019);</li> <li>c. Svolgimento dell'attività autonoma in misura prevalente verso un soggetto che risulta l'attuale datore di lavoro o lo è stato nei due periodi di imposta precedenti quello di inizio attività ovvero soggetti ad esso riconducibili direttamente o indirettamente (con esclusione dei periodi di svolgimento della pratica professionale obbligatoria);</li> <li>d. Esercizio di attività con regimi speciali IVA e determinazione forfetaria del reddito;</li> <li>e. Soggetti con residenza fiscale all'estero;</li> <li>f. Esercizio di attività, in via esclusiva o prevalente, di cessione di fabbricati, loro porzioni, cessione di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;.</li> </ul> <p>Si precisa che in caso di inizio attività durante il periodo di imposta precedente il limite di 65.000" andrà <i>ragguagliato ai giorni di effettivo esercizio</i> dell'attività professionale o di impresa; allo stesso modo in caso di contemporaneo svolgimento di attività contraddistinte da codici ateco differenti occorre procedere sommando i ricavi di ogni attività esercitata.</p>
<b>6</b>	<b>BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI È INTRODUZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA</b>
	Il D.L. recentemente approvato <b>non</b> ha disposto la proroga delle agevolazioni fiscali del super o dell'iper ammortamento; ma ha invece introdotto un nuovo sistema applicabile in caso di acquisto di beni strumentali nuovi (acquisiti in proprietà o in leasing, appalto o costruiti internamente).
<b>6.1</b>	<b>DECORRENZA</b>
	<p>La nuova normativa si applica a decorrere dagli acquisti posti in essere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 (è una disposizione di carattere provvisorio, salvo proroghe successive).</p> <p>Come per lo scorso anno restano salve le vecchie agevolazioni se entro il 31.12.2019 era presente un ordine di acquisto approvato e è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del totale del prezzo di acquisto del bene strumentale.</p>
<b>6.2</b>	<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>
	<p>I soggetti che possono usufruire del nuovo credito di imposta sono i <b>titolari di partita IVA</b>, compresi coloro che aderiscono a regimi fiscali agevolati (p.e. forfetari e imprese agricole, società semplici).</p> <p>Il credito d imposta può essere utilizzato anche dai professionisti, ad esclusione del credito per gli investimenti 4.0 (come accadeva già in precedenza con l'iper ammortamento)</p> <p>Per poter usufruire del beneficio è necessario che il beneficiario sia in <b>regola con le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro</b> applicabili al settore di appartenenza e abbia provveduto regolarmente al <b>versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b> a favore dei dipendenti.</p> <p>Restano invece <u>escluse</u> le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e le imprese alle quali siano state comminate sanzioni interdittive per violazioni alle previsioni della Legge 231/2001.</p>

<b>6.3</b>	<p><b>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</b></p> <p>Il credito di imposta spetta per gli investimenti in <b>beni materiali strumentali alla attività esercitata nuovi destinati ad essere impiegati in strutture produttive con sede nello Stato</b>. Il limite massimo dell'investimento oggetto di agevolazione è stato fissato a 2 milioni di euro. Il credito di imposta è stabilito nel 6% dell'investimento effettuato e dovrà essere ripartito in 5 rate annuali di pari importo (a tal fine non è stato ancora chiarito cosa accada se il contribuente incorre in una violazione dei requisiti in uno degli anni successivi all'investimento, quindi al momento dell'utilizzo del credito). Potrà essere utilizzato a decorrere dal <i>periodo di imposta successivo</i> a quello di <u>entrata in funzione dei beni</u>.</p> <p>In previsione della strumentalità richiesta dalla norma, si precisa che restano esclusi dall'agevolazione i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), i beni trasformati o assemblati per creare i beni oggetto di vendita e i materiali di consumo.</p> <p>Sono comunque <u>esclusi dall'agevolazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I veicoli e gli altri mezzi di trasporto;</li><li>- I beni per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento inferiori al 6,5% (ovvero con processo di ammortamento superiore a 15 anni);</li><li>- I fabbricati e le costruzioni.</li></ul> <p>Formano oggetto di un'agevolazione differente i <b>beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese chiave 4.0</b> (di cui all'Allegato A alla Legge 232/2016) quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Beni strumentali nei quali il funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori di azionamento;</li><li>B. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;</li><li>C. Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.</li></ul> <p>Come per l'iperammortamento è necessario che tali beni materiali abbiano l'<u>interconnessione</u> con i sistemi aziendali interni.</p> <p>Per questi il credito di imposta avrà un limite massimo di 10 milioni di Euro e un importo pari al 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di Euro e del 20% per lo scaglione successivo, fino alla soglia prevista. Il credito di imposta potrà essere utilizzato a decorrere dal <i>periodo di imposta successivo</i> a quello in cui è avvenuta l'<u>interconnessione</u>.</p> <p>Sono inoltre agevolabili gli <b>investimenti in beni immateriali strumentali nuovi</b> di cui all'Allegato B della Legge 232/2016, per una soglia massima di Euro 700.000 e nella misura del 15%.</p>
<b>6.4</b>	<p><b>DOCUMENTAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA</b></p> <p>Ai fini dei controlli che l'Amministrazione Finanziaria potrà svolgere su tali crediti di imposta, sarà opportuno conservare la documentazione per dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa, pena la revoca del beneficio.</p> <p>Inoltre le <u>fatture</u> e i <u>documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati</u> dovranno contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di legge (<del>Bene</del> <i>agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della Legge di Bilancio 2020</i>).</p> <p>Inoltre, come già previsto per gli iperammortamenti, per gli investimenti in beni di cui</p>

segue	<p>all'Allegato A e B è necessaria la redazione di una <u>perizia tecnica semplice</u>, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale dove si attesta che i beni strumentali possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla Legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale.</p> <p>È infine previsto che le imprese debbano fare una <b>comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico</b> in modo da consentire a questo di acquisire le informazioni sulla diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Non si tratta di una istanza per richiedere l'agevolazione. È rinviata a successiva pubblicazione la definizione delle modalità e i termini entro i quali procedere con tale adempimento.</p>
<b>7</b>	<b>DETRAZIONE SPESE IMMOBILI È INTRODUZIONE BONUS FACCIATE 2020</b>
	<p>La Legge di Bilancio ha introdotto questa agevolazione nell'ambito delle spese per interventi di <b>restauro e recupero delle facciate esterne degli immobili</b> ubicati nelle zone A e B ai sensi del DM 2 aprile 68 n. 1444 [ zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq].</p>
7.1	<p><b>DETRAZIONE DI IMPOSTA</b></p> <p>Nei casi sopra indicati spetta una detrazione di imposta pari al 90% per le spese sostenute e documentate nel 2020 ovvero per i lavori eseguiti nel 2019 ma pagati nel 2020.</p> <p>Trattandosi di una detrazione dall'imposta potranno usufruire di tale agevolazione sia i soggetti IRPEF ma anche i soggetti IRES.</p>
7.2	<p><b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b></p> <p>La detrazione spetta per gli interventi sulle strutture della facciata, sui balconi e su ornamenti o fregi, compresi gli interventi di sola pulitura o solo tinteggiatura esterna e <i>non è previsto un limite massimo di spesa</i>.</p> <p>Viene usufruita mediante ripartizione in 10 quote annuali di pari importo e costanti a decorrere dall'esercizio di sostenimento della spesa.</p> <p>Sarà necessario rispettare le norme previste per le ristrutturazioni edilizie in termini di pagamento.</p> <p>Per gli edifici <u>non ubicati nelle zone A e B sopra richiamate</u> sarà comunque possibile usufruire della detrazione del 50% ovvero del 65% in caso di risparmio energetico.</p>
<b>8</b>	<b>ACCONTI DI IMPOSTA 2020 È MODIFICHE A REGIME</b>
	Viene modificata a regime la ripartizione tra prima e seconda rata di acconti per le imposte IRES, IRPEF e IRAP.
8.1	<p><b>CONTRIBUENTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEI MODELLI ISA</b></p> <p>Per tali soggetti è previsto che gli acconti siano versati in <u>due rate di pari importo</u> (ciascuna del 50% dell'imposta dovuta).</p> <p>La nuova norma era già stata applicata in sede di versamento del secondo acconto di imposta per l'anno 2019 e riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali siano stati approvati i modelli ISA, a prescindere dall'effettiva compilazione. Sono infatti</p>

segue	<p>ammessi all'applicazione di tale norma anche i contribuenti forfetari o i soggetti che applicano altre cause di esclusione dagli ISA.</p> <p>La norma si estende anche ai soci che dichiarano il reddito per trasparenza sulle imposte IRPEF o cedolare secca da questi dovuta.</p>
<b>8.3</b>	<p><b>CONTRIBUENTI ESTRANEI AI MODELLI ISA</b></p> <p>Per tutti gli altri soggetti gli acconti restano fissati in <u>due rate di cui il 40% per il primo acconto e il 60% per il secondo acconto.</u></p>
<b>9</b>	<p><b>CORRISPETTIVI TELEMATICI È RINVII E NOVITA' DA LUGLIO 2020</b></p> <p>Come già indicato nelle precedenti circolari la trasmissione telematica dei corrispettivi è entrata in vigore per <u>tutti i contribuenti commercianti al minuto e soggetti che svolgono prestazioni di servizi assimilate all'attività di vendita al dettaglio</u> e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A decorrere dal 01.01.2020 si è concluso il periodo di <b>%olleranza+</b> con applicazione di una sorta di moratoria delle sanzioni per i contribuenti con volume di vendita superiore a 400.000 euro che devono necessariamente provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro i 12 giorni successivi;</li> <li>- A decorrere dal 01.01.2020 è iniziato il periodo di estensione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari fino alla soglia sopra indicata. Per questi è però previsto un periodo di <b>%olleranza+</b> fino al 30.06.2020 in cui possono organizzare l'installazione dei dispositivi necessari per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, durante questo periodo sono comunque <b>obbligati all'invio telematico dei corrispettivi</b> tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate (sezione per coloro che non sono in possesso di un Registratore Telematico) entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</li> </ul> <p><b>Resta inteso che al momento sono soggetti a tale normativa anche i contribuenti aderenti a regimi agevolati (quali i forfetari)</b> per mancanza di una espressa esclusione (come invece previsto in tema di fatturazione elettronica).</p>
<b>9.1</b>	<p><b>NUOVE REGOLE PER L'INVIO DAL 01.07.2020</b></p> <p>Per tutti i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 01.07.2020 si renderà necessario provvedere all'adeguamento dei registratori di cassa in quanto dovranno consentire di differenziare i corrispettivi <b>%on riscossi+o</b> gli importi pagati tramite ticket restaurant.</p> <p>La nuova norma prevede anche che la trasmissione dei flussi possa avvenire in un orario casuale ad <b>eccezione della fascia oraria 3-5 del mattino.</b></p> <p>I registratori dovranno inoltre essere adeguati entro il 30.06.2020 alla trasmissione dei dati validi per la <b>lotteria degli scontrini</b> (che sarebbe stata applicabile da gennaio 2020).</p>
<b>10</b>	<p><b>ADESIONE AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE È RINVIO TERMINE</b></p> <p>Come già anticipato nelle precedenti circolari, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un sistema di conservazione delle fatture elettroniche che consente di <u>consultare e acquisire i duplicati informatici delle fatture elettroniche che restano così memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo.</u></p> <p>Tale adesione può essere fatta accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà essere sottoscritta <b>entro il 29.02.2020.</b></p>

<b>11</b>	<b>CREDITO DI IMPOSTA PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI - REQUISITI</b>
	A decorrere dal <b>01.07.2020</b> viene riconosciuto un credito di imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati.
<b>11.1</b>	<b>REQUISITI</b> Possono beneficiare di tale credito di imposta i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professioni che <u>nell'anno di imposta precedente</u> hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro.
<b>11.2</b>	<b>AGEVOLAZIONE</b> Il credito di imposta sarà pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche effettuate mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili e potrà essere usufruito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires o Irap.
<b>12</b>	<b>SOGLIE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE È NOVITÀ DEL LUGLIO 2020</b>
	A decorrere dal <b>01.07.2020</b> si riducono ulteriormente le soglie previste per l'utilizzo del denaro contante che passano dagli attuali 2.999,99 a <b>1.999,99</b> fino al 31.12.2021. Tale limite riguarda tutte le transazioni, a qualsiasi titolo, poste in essere tra soggetti diversi dove è previsto il pagamento mediante denaro contante, anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Per tali trasferimenti sarà necessario rivolgersi agli istituti bancari, postali o altri istituti di pagamento.
<b>12.1</b>	<b>SANZIONI</b> Alle violazioni della disciplina di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa da 3.000,00 a 50.000,00 euro. In particolare è previsto che per le <u>violazioni contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021</u> il minimo di sanzione sarà pari ad Euro 2.000,00.
<b>12.2</b>	<b>CONSEGUENZE PER I PROFESSIONISTI</b> Le conseguenze per i professionisti riguarda il <u>divieto di incassare in un'unica soluzione</u> somme in contanti per il pagamento di parcelle con importo complessivamente dovuto sopra alla soglia prevista. Gli stessi sono chiamati a <u>comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato</u> le infrazioni alle violazioni del limite di utilizzo di denaro contante delle quali vengono a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.1.2020	Versamento IVA mensile	I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di <b>dicembre</b> 2019;</li> <li>• versare l'IVA a debito, dedotto l'acconto IVA eventualmente pagato entro il 27.12.2019.</li> </ul>
16.1.2020	Versamento ritenute e addizionali	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2019;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>
16.1.2020	Versamento ritenute sui dividendi	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2019;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2019.</li> </ul>
16.1.2020	Ravvedimento saldo IMU/TASI 2019	I <u>soggetti passivi IMU/TASI</u> possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2019, la cui scadenza era il 16.12.2019, con applicazione della sanzione ridotta dell' <b>1,5%</b> , oltre agli interessi legali.
27.1.2020	Regolarizzazione acconto IVA 2019	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 27.12.2019, possono regolarizzare la violazione applicando la sanzione ridotta.
30.1.2020	Registrazione contratti di locazione	Le <u>parti contraenti</u> devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza <b>inizio mese di gennaio</b> 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i <b>rinnovi e le annualità</b> di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2020</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo <b>modello RL1+</b>, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello <b>24</b> versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>